

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

presenta

l'allegato parere sulla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 del PIAO – Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024/2026, di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026-Approvazione”, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

*L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. D'Urso Donato*

Verbale n. 3 del 03.04.2024

Il sottoscritto dott. D'Urso Donato, Revisore unico del Comune di Sirignano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.04.2021

- ricevuta in data 29.03.2024 la sottosezione 3.3 al PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026), di cui alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29 marzo 2024, avente per oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano", Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" e contestuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.lgs. 165/01”;

VISTI

- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede. “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.“
- la legge n. 90/2014, che esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al Valore Medio del triennio 2011/2013;
- il decreto in data 11 gennaio 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, all'articolo 4, comma 3, prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando

- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
 - il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, n. 132 con cui sono stati definiti i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, e la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo;

VERIFICATO CHE

nel bilancio di previsione 2024 e nel pluriennale 2024/2026 è prevista una spesa di personale di € 388.560,00, inferiore a quella media del triennio 2011/2013, pari a € 439.409,21;

RITENUTO

di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sulla base delle seguenti considerazioni:

- il vincolo di spesa codificato dall'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo dell'11 gennaio 2022 non è più basato sulle regole del turn over, ma sul principio di sostenibilità finanziaria del complessivo aggregato della spesa di personale;
- il criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Cost. Art. 117, c. 3) ed ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio di bilancio “sostanziale” del singolo ente e del complessivo aggregato pubblico. Per effetto, l'ampliamento delle capacità di spesa di personale è condizionato dalla sussistenza di due presupposti indefettibili. Il primo, di natura statica, è dato dal rispetto del valore soglia; il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Solo nel caso in cui le suddette condizioni risultino verificate l'ente può incrementare la propria spesa di personale. L'equilibrio pluriennale è funzionale ad attestare la sostenibilità in concreto dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

MAPPATI

i seguenti elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio “sostanziale” e prospettico dell'ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 maggio 2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022;
- dal rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 si rileva che:
 - non sono in corso contratti di locazioni finanziarie
 - non è stata richiesta alcuna anticipazione di liquidità
 - è stata accantonata la somma di € 275.000,00 per potenziali oneri a carico dell'Ente derivanti da contenziosi legali
 - la spesa di personale, al netto dell'IRAP, è stata impegnata per € 326.683,69, in diminuzione rispetto a quella sostenuta nel 2019, di € 361.881,62;

VISTI

i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

In conclusione, a legislazione vigente, si registra un'adeguata copertura finanziaria della spesa pluriennale e quindi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, con conseguente possibilità di incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato.

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026 del PIAO – Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024/2026, di cui alla proposta di Deliberazione del Presidente della Provincia n. 1497/2023, avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- Approvazione”.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione

